

TI_GERICHTE 32.2019.12 vom 29. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.12

FR: TI_GERICHTE 32.2019.12 du 29 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 32.2019.12 del 29 novembre 2018

Regeste

Rendita temporanea riconosciuta in via di revisione. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare, così come proposto dalle parti

Erwägungen

E. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

2.4. L'art. 17 cpv. 1 LPGGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta." I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell'art. 17 LPGGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno; 2.5. Occorre ancora rilevare che trattandosi in concreto dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell'art. 17 LPGGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5). 2.6. Questo TCA ritiene necessaria una valutazione pluridisciplinare, ciò su cui del resto concordano le parti, considerato come l'aspetto somatico, in particolare quello relativo all'insufficienza renale cronica progrediente (causa – come certificato il 24 marzo 2017 dal medico curante, dr. med. _____ – di una stanchezza cronica) non sia stato oggetto di approfondimento specialistico in relazione alle conseguenze sulla capacità lavorativa. Sarà inoltre compito dell'Ufficio AI stabilire quali discipline mediche dovranno essere indagate, questo tenuto conto degli atti medici presenti nell'inserito con particolare riferimento al succitato certificato del medico curante. Non va poi dimenticata la situazione psichiatrica dell'assicurato, già oggetto di una perizia _____, meritevole di essere aggiornata nell'ambito della valutazione pluridisciplinare. Il TCA, di norma, rinvia l'incarto all'Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (" Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist "; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Trattandosi nel caso in esame di un accertamento dei fatti lacunoso, gli atti sono rinviati all'amministrazione per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare, affinché accerti se effettivamente dall'agosto 2018 l'assicurato presenta un'inabilità lavorativa del 50% in attività adeguate, motivo del ripristino, con effetto dal 1° settembre 2018, della precedente mezza rendita. Valutata la fattispecie alla luce delle nuove risultanze mediche, dopo aver proceduto alla valutazione economica, l'Ufficio AI si pronuncerà nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita successivamente il 1° settembre 2018, fermo restando il diritto dell'assicurato ad almeno una intera rendita dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2018, considerato come tale diritto non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo). Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). In concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno una rendita nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015). 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI. 2.8. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e 30 cpv. 1 Lptca).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.